

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di ISA. Queste le tematiche affrontate:

utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;

cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;

segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software: i quesiti riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software Il tuo ISA ed agli indicatori;

coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;

compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;

dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per l'applicazione degli ISA;

regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;

proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti

relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità di elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d'imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l'allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l'Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all'impianto normativo primario, consente al Fisco l'eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l'elaborazione degli ISA.

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti

ISA. Possibile l'applicazione a forfettari e minimi?

Il comma 3 dell'art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell'Economia e delle

Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione



Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 2018, *Suppl. Ordinario* n. 18, pubblicato il [Decreto Mef 23 marzo 2018](#), recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». Le **3000 pagine** del decreto, approvano 69 ISA

corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l'applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell'anno, saranno approvati i restanti ISA.

Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell'applicazione degli indici

Oltre le **cause di esclusione** previste dal comma 6 del citato

articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell'attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il [decreto del 23/03/2018](#), all'articolo 2 (*Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati **non si applichino nei confronti:**

a) dei contribuenti che hanno dichiarato **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **di ammontare superiore a euro 5.164.569;**

b) dei contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) dei contribuenti che esercitano **due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**, qualora **l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti** tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente **superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**

d) degli **Enti del Terzo settore non commerciali** che **optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa** ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

e) delle **organizzazioni di volontariato e delle associazioni**

di promozione sociale che applicano il **regime forfetario** ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

f) delle **imprese sociali** di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

g) delle **società cooperative, società consortili e consorzi** che operano **esclusivamente a favore delle imprese socie o associate** e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano **esclusivamente a favore degli utenti stessi**.

Dagli studi di settore agli ISA

Per effetto dell'[art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in *"Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2514*) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in *"Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1047*), **si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, *«Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei **parametri** previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli **studi di settore** previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici»*

[Link al testo del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018](#), recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del

*commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (**Omissis gli allegati**) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.*